

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita di rigetto della Commissione del 24 agosto 2017, derivante dall'assenza di risposta nei termini da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, alla domanda di conferma presentata dal richiedente per l'accesso ai documenti del 10 luglio 2017 in relazione alla richiesta di accesso ai documenti registrata il 2 maggio 2017 con il numero 2017/2592, nella parte in cui riguarda informazioni prodotte o scambiate nell'ambito di un invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite;
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle degli eventuali intervenienti.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul mancato adempimento, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha proceduto ad un esame specifico e concreto dei documenti richiesti.

---

### Ricorso proposto il 3 novembre 2017 — STIF-IDF / Commissione

(Causa T-738/17)

(2018/C 022/65)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

*Ricorrente:* Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret e C. Rydzynski, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui essa definisce, nel suo articolo 3, i «contributi C2 concessi dallo STIF nell'ambito del CT2» come «regime di aiuti cui [è stata data] illegalmente esecuzione», ma compatibile con il mercato interno;
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che inficerebbe la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione europea, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24). Una siffatta violazione sarebbe stata commessa dalla Commissione nel qualificare i contributi C2 nell'ambito del CT2 come aiuti di Stato, considerando che la misura conferiva ai suoi beneficiari un vantaggio economico.

Il ricorrente considera, inoltre, che la Commissione, nella sua analisi, abbia commesso diversi errori di diritto e di valutazione nel pervenire alla conclusione che il quarto criterio della giurisprudenza Altmark non fosse soddisfatto nel caso di specie.

2. Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, relativamente all'inosservanza del quarto criterio della giurisprudenza Altmark e all'esistenza di un vantaggio economico.

---

**Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — TrekStor / EUIPO — Beats Electronics (i.Beat)**

**(Causa T-748/17)**

(2018/C 022/66)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: avv.ti O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch,)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «i.Beat» — Marchio dell'Unione europea n. 5 009 139

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 settembre 2017 nei procedimenti riuniti R 2175/2016-4 e R 2213/2016-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa respinge il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento del convenuto del 29 settembre 2016 e pertanto accoglie la domanda di decadenza della richiedente la nullità e dichiara decaduti i suoi diritti riguardo al marchio dell'Unione europea n. 005009139;
- respingere la domanda di decadenza della richiedente;
- condannare la richiedente la dichiarazione di nullità e l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 14 novembre 2017 — TrekStor / EUIPO — Beats Electronics (i.Beat jess)**

**(Causa T-749/17)**

(2018/C 022/67)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, avvocati)